

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Interesse ad agire, appello, necessaria correlazione tra doglianza sollevata e bene della vita**

*L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'[art. 100 c.p.c.](#), con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno; non diversamente si atteggia l'interesse ad impugnare ove esso si correla all'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio.*

NDR: in argomento si veda Cass., Sez. L., 23/11/2007, n. 24434 e Cass., Sez. 2, 7/02/2011, n. 3024

## **Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.7.2017, n. 16318**

...omissis...

1.1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso i ricorrenti censurano il giudizio della Corte d'Appello in ordine alla pretesa novità delle domande in punto di risoluzione e di annullamento del contratto così avendo modificato l'originaria domanda di nullità a seguito dei noti arresti di questa Corte 26724/04 e 26725/04 -, deducendo che esso sia affetto o da un vizio di insufficiente motivazione in quanto avendo chiesto, insieme alla premessa declaratoria di nullità, anche la restituzione delle somme investite e il risarcimento del danno, avevano inteso "evidenziare come la domanda di restituzione (e di danno) non fosse fondata solo sulla dedotta nullità, ma anche sulle violazioni degli obblighi comportamentali", mentre la sentenza si era limitata ad esaminare il tenore letterale della domanda formulata in primo grado, senza svolgere una corretta disamina della stessa (primo motivo); ovvero da un vizio procedurale in relazione agli artt. 345 e 112 c.p.c., in quanto, in ragione della formulazione impressa alle proprie istanze, "la espressa domanda di risoluzione formulata nella citazione doveva già ritenersi compresa nella domanda proposta in primo grado" (secondo motivo).

1.2. Entrambi i motivi che possono essere esaminati congiuntamente in quanto afferenti al medesimo tema decisionale sono inammissibili per difetto di interesse.

Premesso invero che secondo una consolidata massima di diritto vivente "l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno" (Cass., Sez. L., 23/11/2007, n. 24434) e che non diversamente si atteggia l'interesse ad impugnare ove esso si correla "all'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio" (Cass., Sez. 2, 7/02/2011, n. 3024), nella specie difetta la necessaria correlazione tra la doglianza sollevata ed il bene della vita che si intende per effetto di essa conseguire, atteso che il giudice d'appello - pur sollecitato con il secondo motivo di gravame a soppesare gli effetti della dedotta violazione degli obblighi comportamentali dell'intermediario sotto l'azionato profilo della responsabilità precontrattuale del medesimo e del pedissequo riflesso risarcitorio - ne ha qui motivatamente escluso la ricorrenza facendo esteso richiamo alle risultanze processuali emerse in questo senso, di modo che, in disparte dalla fondatezza o meno del vizio denunciato, è preliminarmente manifesto che i ricorrenti non hanno interesse alcuno a dolersi dell'impugnata statuizione, essendo stata la sottostante questione di merito giudicata infondata dal decidente. 2.1. Il terzo motivo di ricorso lamenta la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione con cui il giudice d'appello ha disatteso l'eccezione in punto di nullità del contratto per difetto di forma scritta in quanto privo della sottoscrizione della banca.

Si sostiene, da un lato, che si pone infatti in insanabile contrasto con l'ulteriore affermazione che il modulo sottoscritto ad inizio rapporto dal cliente potesse costituire di per sè solo il contratto la presa d'atto, presente sul medesimo modulo, con cui il cliente dichiarava di ricevere un altro esemplare del contratto debitamente sottoscritto da un rappresentante della banca, essendo evidente "come l'accettazione della banca dovesse essere espressa mediante

altro modulo a quello inscindibilmente collegato"; dall'altro, che la decisione risulta illogica laddove ha attribuito rilevanza dirimente alla circostanza che su di esso fosse stato apposto un visto costituente manifestazione della volontà di accettazione della banca, sebbene inserito in uno spazio del modulo che per l'avvertenza che lo contrassegnava "non era deputato a ricevere dichiarazioni contrattuali".

2.2. Il motivo è infondato.

Va qui ribadito che i vizi denunciati devono afferire all'iter logico-argomentativo della decisione - nel senso che mentre l'uno deve rappresentare un'anomalia motivazionale sotto l'aspetto della necessaria coerenza nella valutazione delle risultanze processuali in grado di giustificare la regolazione della specie in base alla norma applicata, l'altro è inteso ad evidenziare un insanabile contrasto tra argomentazioni logicamente incompatibili in modo tale che sia pregiudicata la comprensibilità della decisione - va escluso che l'impugnata pronuncia sia affetta dalle sollevate censure logiche, avendo essa motivato in maniera congrua e coerente, e senza incorrere in alcuna deviazione argomentativa che ne comprometta la ratio ispiratrice, che nella specie i prescritti requisiti di forma hanno trovato piena e completa osservanza. Ha invero condivisibilmente affermato il giudice d'appello che il modulo di che trattasi "non esprime una mera proposta e una dichiarazione unilaterale, ma ha il tenore ed il contenuto di un contratto"; "come tale è denominato nella intestazione e nel testo contiene la dichiarazione degli appellanti dell'avvenuta consegna e sottoscrizione dei documenti contrattuali ed in particolare della consegna di una copia del contratto "debitamente sottoscritta dai soggetti abilitati a rappresentarvi"; e "non subordina l'efficacia del contratto all'approvazione di altro organo della banca, regola in modo dettagliato il rapporto, è completo della approvazione specifica per iscritto di alcune clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c. e reca in calce la sottoscrizione del funzionario incaricato"; e, quanto al fatto che la sottoscrizione di quest'ultimo fosse stata apposta su uno spazio non appropriato, giudica conclusivamente tale collocazione "priva di reale significato", sia perchè la destinazione dello spazio ad altra attività è cancellata dal timbro della banca sia perchè "lo schema del contratto non prevede, come detto, una ulteriore e successiva approvazione da parte di altro funzionario dell'istituto".

Si tratta di affermazioni assolutamente logiche e conseguenti che mettono la decisione al riparo dalla ventilata critica motivazionale e che inducono, per contro, a ravvisare il carattere prettamente fattuale delle doglianze prospettate.

3.1 Con il quarto motivo di ricorso i C. - G. si dolgono, in relazione a quanto da essa statuito in ordine all'indeterminatezza degli obblighi assunti dalla banca in materia di spese e commissioni, della contrarietà dell'impugnata decisione al principio della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, nella specie asseritamente violato dal giudice d'appello per aver escluso la rilevabilità dell'eccezione per mancanza di prova del fatto costitutivo (nella specie l'omessa consegna del "foglio analitico" specificante le suddette spese e commissioni), sebbene una volta rilevato che il foglio analitico non era stato prodotto, il decidente "avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto quadro".

3.2. Il motivo, che rieccheggia gli ultimi e più recenti arresti delle SS.UU. di questa Corte in tema di rilevabilità d'ufficio delle nullità di protezione (Cass.,

Sez. U, 12/12/2014, n. 26242 e n. 26243) propugnando la tesi che la mancata produzione in giudizio del foglio analitico contenente l'indicazione delle spese e delle commissioni pregiudichi la determinazione del contenuto del contratto e ne renda perciò indeterminato l'oggetto con l'ovvio riflesso della nullità di esso a mente dell'art. 1419 c.c., comma 2 - è infondato e va perciò disatteso.

Questa Corte - chiamata a misurarsi con il tema dei riflessi di dette pronunce con riguardo ai contratti de quibus, nella parte in cui esse hanno esteso, come detto, il regime della rilevabilità d'ufficio anche alle nullità di protezione, in cui tradizionalmente si collocano le disposizioni che in materia di intermediazione finanziaria prevedono ipotesi di nullità del contratto a beneficio del solo cliente - ha già infatti avuto modo di precisare che, sebbene per effetto delle citate pronunce delle SS.UU. il campo della rilevabilità d'ufficio si sia considerevolmente ampliato, tanto da consentire che anche in sede di appello e sinanco in cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere a siffatto rilievo, "il principio del rilievo officioso della nullità va coordinato, nel giudizio di gravame, con quello del divieto di domande nuove, cosicché l'istanza, ivi formulata per la prima volta, di declaratoria della nullità non può essere esaminata, potendo solo convertirsi nella corrispondente eccezione: con la conseguenza che, nella specie, il giudice di appello non può dichiarare d'ufficio la nullità del contratto quadro, traducendosi tale pronuncia nell'inammissibile accoglimento di una domanda nuova" (Cass., Sez. 1, 16/03/2016, n. 5249). In breve si è osservato nell'occasione, con motivazione che il collegio intende far propria, che essendo preclusa alla parte appellante ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la proposizione di domande nuove in appello e quindi non potendo essere introdotta per la prima volta in quella sede una domanda di nullità del contratto che non sia già stata proposta in primo grado, il giudice d'appello può esaminare la relativa istanza solo in guisa di eccezione, poichè allo stesso modo in cui non potrebbe accogliere la domanda nuova di dichiarazione di nullità del contratto quadro, perchè appunto nuova, parimenti non potrebbe pervenire allo stesso risultato di accogliere la domanda, perciò inammissibile, pronunciando d'ufficio la nullità di un contratto per ragioni diverse da quelle fatte valere dall'attore in primo grado.

Dunque, quand'anche l'affermazione del giudice d'appello in parte qua potesse considerarsi censurabile, ciò non sortirebbe in ogni caso l'effetto auspicato, giacchè la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto non può risolversi in un'interpretazione abrogatrice del divieto di domande nuove in appello.

4.1. Il quinto, il sesto, il settimo ed il decimo motivo del ricorso C. - G. addebitano alla sentenza impugnata, in relazione a quanto da essa affermato in ordine alla violazione degli obblighi informativi, nell'ordine, un errore di diritto nell'applicazione degli artt. 1337 e 1453 c.c., posto che la violazione degli obblighi in parola dopo i già citati pronunciamenti delle SS.UU. "comporta responsabilità contrattuale con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto" (quinto motivo); un vizio di grave insufficienza e contraddittorietà della motivazione, vero che alla luce delle risultanze istruttorie già riassunte nel secondo motivo d'appello e consistenti, tra l'altro, nella deposizione dei testi e nelle allegazioni del perito d'ufficio, "la motivazione dell'impugnata sentenza appare all'evidenza gravemente omissiva, superficiale e contraddittoria" (sesto motivo); ed ancora un errore di diritto in relazione al D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 17 e all'art. 5, comma 2, Reg.

Consob 10943/97, dal momento che, sebbene le norme citate vincolino l'intermediario a fornire una completa e specifica informazione in ordine ad ogni singolo investimento, il giudice d'appello "ha del tutto disatteso il disposto normativo perchè ha ritenuto adempiuto l'obbligo informativo specifico" sulla base di informazioni (relazione tra maggior rendimento e maggior rischio e qualità di paese emergente dell'emittente) generiche e fuorvianti (settimo motivo); ancora un vizio di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione nella parte in cui essa ha ritenuto indimostrato che i danni lamentati dagli appellanti avessero causa nella asserita violazione degli obblighi de quibus, sebbene la prova del nesso di causalità fosse desumibile nella specie "per presunzioni" avuto riguardo alla natura dell'investimento (obbligazioni quotate, tradizionalmente più sicure), alla propensione di rischio (media e non considerevole) e all'accettazione di oscillazione legate ai cambi, ma non all'insolvenza dell'emittente (decimo motivo).

4.2. Tutti i sopradetti motivi - esaminabili congiuntamente in quanto afferenti al medesimo nucleo decisionale degli obblighi informativi dell'intermediario - sono affetti da pregiudiziale inammissibilità.

4.3. Tanto i vizi motivazionali che le censure di diritto presi nel loro complesso sono infatti diretti, ben oltre i limiti consentiti dal sindacato di legittimità esperibile davanti a questa Corte, a sollecitare la rinnovazione del giudizio di fatto espresso dalla Corte territoriale, opponendo alla valutazione dei fatti e delle circostanze istruttorie - che il giudice di merito ha operato con piena coerenza logica e supportato con motivazione adeguata, traendone la conclusiva convinzione della totale infondatezza degli assunti appellanti - la propria personale interpretazione di esse nell'auspicio che ciò, mentore questa Corte, possa sortire un esito della lite diverso e più favorevole.

4.4. Ciò detto, anche singolarmente considerati, ciascuno dei rassegnati motivi di ricorso non si sottrae ad analogo giudizio: il quinto, ancorchè sollevi una questione di diritto, allegando i riflessi risolutivi e risarcitori dell'asserita violazione degli obblighi informativi, non coglie la ratio decidendi, avendo invero il giudicante escluso la ricorribilità nella specie della violazione dedotta, non già incorrendo in un errore di individuazione o di sussunzione come assunto, ma, a conferma di quanto già in più in generale affermato, sulla base di una puntuale ed analitica disamina delle risultanze di fatto; il sesto ed il decimo, pur se intesi a denunciare un vizio motivazionale sotto diverse angolazioni - e già per questo inammissibili, ove operanti, come qui, una mescolanza di inscindibili censure (Cass., Sez. 1, 23/09/2011, n. 19443) - sono manifestamente estranei al paradigma dei vizi denunciati, che già si è avuto occasione di ricordare con riferimento al terzo motivo di ricorso; il settimo si espone ai medesimi rilievi del quinto, atteso che non è il preteso errore di diritto a rendere insoddisfacente la decisione impugnata, ma la lettura dei fatti di causa che essa ha operato nel caso di specie.

5.1. Con l'ottavo e nono motivo di ricorso i C. - G. impugnano il giudizio espresso dalla corte territoriale riguardo all'eccepita inadeguatezza dell'investimento, assumendone la contrarietà al D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 17 e all'art. 5, comma 2, Reg. Consob 10943/97, vero, in particolare, che la norma regolamentare "è assai chiara nel prevedere che l'autorizzazione scritta del cliente a dar corso ad una operazione inadeguata debba fare, per evitare facile elusioni del fondamentale obbligo, esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, che, dunque e indubitabilmente, debbono essere

esplicitate nel testo scritto della autorizzazione" con particolare riferimento all'offering circular sotteso all'emissione e al rating dell'emittente (ottavo motivo); e l'insufficienza e la contraddittorietà motivazionale, vero, da un lato, che "il solo richiamo alla segnalazione del rischio fa esclusivo riferimento alla inadeguatezza per oggetto e nulla dice in relazione all'omessa segnalazione della inadeguatezza per tipologia", mentre, dall'altro, una volta accertato che l'investimento non era stato sconsigliato per le dimensioni e che non vi era autorizzazione per iscritto, il giudice d'appello "avrebbe dovuto ritenere l'obbligo della banca di astenersi dall'operazione".

5.2. I motivi - che possono essere trattati insieme poichè diretti a censurare la decisione in ordine alle informazioni di adeguatezza dell'operazione - non hanno fondamento.

Sul filo invero dell'insegnamento dispensato da questa Corte, giusta il quale "in tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleggi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese" (Cass., Sez. 1, 6/06/2016, n. 11578), va qui esclusa tanto la denunciata violazione di diritto quanto il dedotto vizio motivazionale, atteso che, come la Corte d'Appello ha positivamente acclarato in modo del tutto congruo rispetto ai dati fattuali a sua disposizione - integrando, per di più, il proprio negativo giudizio anche con la condivisibile considerazione che il maneggio di consistenti somme di denaro (nella specie l'investimento censurato aveva comportato una spesa di 450.000,00 Euro) presuppone adeguate capacità di determinazione in capo all'investitore, tra le quali, non ultima, quella di saper valutare, a fronte dell'informazione di non adeguatezza resa dalla banca, le potenzialità anche in termini di rischio finanziario dell'investimento - che l'ordine, peraltro già assistito dalla avvertenza di non adeguatezza, nonchè dalla segnalazione che si trattava di "operazione eseguita fuori dai mercati regolamentati", era stato preceduto da "numerosi incontri" e che la circostanza che la banca avesse informato il cliente dei rischi sottesi all'operazione era stata "confermata testimonialmente". Onde da ciò la conclusione, immune quindi dai denunciati vizi, che nella specie l'investimento si era concretizzato in base ad una "scelta consapevole del cliente" e che era provato l'"idoneo adempimento del dovere di diligenza, attenzione e chiarezza da parte della banca".

5.3. Conclusione, questa, che non si rende suscettibile di revisione neppure alla luce delle specifiche contestazioni che i ricorrenti muovono alla decisione impugnata in punto di omesso richiamo all'offering circular e all'omessa indicazione del rating, che quand'anche possano determinare un onere probatorio a carico dell'intermediario, secondo quanto più sopra ricordato dal citato precedente di questa Corte - costituiscono informazioni che, in quanto dirette a rendere più appropriata la valutazione dei profili di rischio illustrando insieme alle caratteristiche dell'emissione i dati salienti dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario dell'emittente, anche in prospettiva della futura evoluzione delle proprie attività - dati riassunti di regola in un'indicazione sintetica espressa in numeri ed in cifre -, non fuoriescono dal

perimetro dell'informazione dovuta ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob 11522/98 - e all'epoca dell'investimento di che trattasi dall'art. 6 Reg. Consob 10943/97 - e dall'obbligo perciò dell'intermediario di rappresentare, se del caso, l'inadeguatezza dell'investimento, di talchè, fermo che il profilo in questione ha preminente rilevanza sul piano della prova, nell'avvertenza relativa, intesa a rendere edotto l'investitore che rispetto al profilo di rischio conosciuto, l'investimento non è adeguato, deve ritenersi compresa ogni informazione utile in questo senso, in cui, anche se non oggetto di esplicita enunciazione, può ben riflettersi il giudizio del mercato sull'affidabilità dell'emissione e sulla stabilità dell'emittente.

6.1. L'undicesimo e dodicesimo motivo di ricorso investono la posizione del Banco P. e deducono nell'ordine, la violazione del D.Lgs. 22 febbraio 1998, n. 58, art. 21 e degli artt. 1337, 1338, 1374, 1375 e 1175 c.c., in quanto il giudice gravato ne avrebbe escluso ogni responsabilità nell'occorso sul rilievo dei compiti di deposito e custodia conferiti al medesimo, sebbene le regole comportamentali previste dalla prima delle norme citate "debbono applicarsi anche ai servizi di investimento accessorio di custodia e amministrazione titoli" e le restanti norme "si estendano anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di informazione e di collaborazione" (undicesimo motivo); ed un vizio di insufficiente motivazione, non avendo il giudicante, pur a fronte delle riportate deduzioni in diritto, "neppure spiegato in che cosa diversamente consiste il dovere di salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati" e avendo "ingiustificatamente" ignorato quanto dedotto a proposito degli obblighi di protezione (dodicesimo motivo).

6.2.1. L'undicesimo motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare gli obblighi di informazione gravanti sull'intermediario a mente del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. b), ("Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: (...) b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati"), ancorchè ne sia ipotizzabile la cogenza anche in relazione alle prestazioni accessorie assunte da questo e, quindi, anche in relazione ai contratti di gestione ed amministrazione titoli di cui l'intermediario assume i compiti di custodia, non sono tuttavia scindibili dal contratto quadro di investimento regolato dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 e ne presuppongono la stipulazione, non essendo altrimenti configurabili se non in quanto afferenti alle prestazioni accessorie al cui adempimento l'intermediario si sia obbligato all'atto di concludere il contratto quadro. Se è infatti vero che "gli obblighi di informazione previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 (TUF). non riguardano soltanto la fase anteriore alla stipula del contratto di negoziazione, ma anche la fase successiva, è pur vero che gli obblighi relativi alla fase di esecuzione attengono allo svolgimento successivo del rapporto quale è predeterminato dallo stesso contratto quadro, che disciplina le modalità con cui devono essere impartiti gli ordini dal cliente ed eseguiti dall'intermediario i singoli ordini di investimento o disinvestimento; si devono invece escludere obblighi di informazione successivi alla concreta erogazione del servizio e relativi, quindi, all'investimento effettuato, quando non sia previsto nel contratto un servizio di gestione del portafoglio o un servizio di consulenza" (Cass., Sez. 1, 30/01/2013, n. 2185, in Società, 2013, 4, 462).

Rettamente perciò la Corte d'Appello ne ha negato l'inadempimento da parte del Banco P., presso cui i titoli, negoziati a suo tempo per il tramite della BAM, erano stati trasferiti a fini di custodia ed amministrazione, giacchè i compiti gravanti sul depositario, officiato in tal senso a mente dell'art. 1838 c.c., per come imposto dalla norma, si esauriscono nella sola conservazione dei titoli e nella loro amministrazione, consistenti in particolare nella riscossione dei dividendi e degli interessi, con esclusione perciò di ogni obbligo ulteriore e, segnatamente, degli obblighi consultivi ed informativi sottesi alla gestione del portafoglio.

6.2.2. Si risolvono viceversa in un'inammissibile contestazione delle ragioni di fatto della decisione le doglianze motivazionali esternate con il dodicesimo motivo di ricorso, risultando il ragionamento del giudice territoriale in parte qua immune da anomalie logico-argomentative laddove ha ineccepibilmente constatato che i ricorrenti avevano stipulato con il Banco P. "un contratto di mera custodia e non un contratto di gestione", onde, coerentemente con i compiti assunti in quella sede, come si è poc'anzi precisato, nessun obbligo informativo propriamente inerente alla gestione del portafoglio era configurabile a carico del depositario in ragione del quale se ne potesse reclamare la chiamata in responsabilità per il rovinoso corso conosciuto in prosieguo da alcun titoli depositati presso di lui.

7. Il ricorso va dunque respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza.

pqm

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in favore di ciascuna delle parti intimiate nella somma di Euro 10200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.